



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2017/2018

### Comunicato Ufficiale n°398 CSAT 29 del 03 maggio 2018

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 03 maggio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 123/A**

A.C.R. MESSINA S.S.D. a r.l. (ME) avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Graziano Cangemi.

Campionato Play Off Giovanissimi Regionali Gara: U.S.D. Camaro 1969/A.C.R. Messina del 15/04/2018 - C.U. 378/136sgs del 17/04/2018.

Con rituale e tempestivo atto di gravame l'A.C.R. Messina, in persona del proprio rappresentante legale, impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che quanto commesso dal Cangemi altro non è stato che una reazione allo "sbeffeggiamento" di cui sarebbe stato vittima, al termine della gara, da parte di alcuni calciatori avversari. Il tutto, peraltro, sarebbe avvenuto in un brevissimo lasso di tempo, ragione per cui ne chiede la rideterminazione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della partita l'arbitro notava il calciatore Graziano Cangemi, che senza nessun motivo, insultava, spintonava e colpiva con calci un calciatore avversario che reagiva a tale aggressione innescando così una rissa che coinvolgeva altre persone che il direttore di gara non riusciva, però, a identificare.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e la sanzione così come inflitta dal giudice sportivo di prime cure appare congrua e non suscettibile della benché minima riduzione stante il grave comportamento violento posto in essere dal sig. Graziano Cangemi al termine della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

#### **Procedimento 124/A**

A.S.D. F.C. PUNTESE (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3

Campionato 3<sup>a</sup> Cat. Girone "B" Gara: Nesima 2000/A.S.D. F.C. Puntese del 15/04/2018.

C.U. 50 del 16/04/2018 della Delegazione Provinciale di Catania.

Con rituale e tempestivo atto di gravame l'A.S.D. F.C. Puntese, in persona del proprio rappresentante legale, impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, in epigrafe riportata, sostenendo che seppur lo spostamento della gara sia stato debitamente inserito nel C.U. n.35 del 14.02.2018, tale comunicazione, a differenza di quanto avvenuto

per altri casi analoghi, non è stata reiterata nei successivi C.U. della Delegazione ragion per cui chiede che, in riforma dell'impugnato provvedimento, venga disposto lo svolgimento della gara.

Nulla è pervenuto nei termini dalla consorella.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame è palesemente infondato atteso che la stessa reclamante ammette che sul C.U. n. 35 del 14.02.2018 era stato riportata la comunicazione che la gara Nesima 2000/Puntese già fissata per il giorno 15 aprile 2018 era anticipata al giorno 14 aprile 2018 ore 15,00 con la conseguenza che era onere di quest'ultima, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, predisporre tutti gli adempimenti necessari affinché non le sfuggisse di disputare l'incontro risultando del tutto irrilevante la circostanza che la Delegazione Provinciale di Catania non avesse ripetuto sui C.U. successivi quanto riportato nel C.U. n.35 del 14.02.2018.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo ( € 130,00) non versata.

### **Procedimento 125/A**

Del sig. Caponetto Francesco Emanuele ( calciatore tesserato per A.S.D. Castelbuono), personale, avverso squalifica fino al 31.12.2018

Campionato Fase Finale Juniores Gara: Villabate/Castelbuono del 17/04/2018.

C.U. n.381 del 19/04/2018.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Caponetto Francesco Emanuele, personalmente, impugna la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale, così come in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi che il documento fornito al direttore di gara non era contraffatto ma in originale e che lo stesso è rimasto a disposizione del direttore di gara per un eventuale nuovo riconoscimento ragion per cui chiede che la sanzione così come inflittagli venga revocata o, in subordine, ridotta.

Quanto sopra è stato ribadito dal reclamante all'udienza odierna avendone fatta rituale e tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta di prova testimoniale dedotta in ricorso atteso che nel procedimento di appello, come più volte ribadito, non sono ammesse le prove testimoniali basandosi esso solo sugli atti ufficiali di gara così come previsti dall'art. 35 comma 1.1 e 2.1. del C.G.S. potendo il reclamante produrre solo eventuali documenti.

Ciò posto la Corte fatti gli opportuni accertamenti evidenzia che la carta di identità indicata nella distinta della gara risulta essere stata denunciata dall'odierno reclamante come smarrita in data 30.01.2018 con la conseguenza che la stessa non poteva essere utilizzata dallo stesso nella gara svoltasi il 14.04.2018.

Sul punto il Caponetto ha dichiarato che la carta di identità l'aveva consegnata alla Soc. Castelbuono che ne era in possesso e che gli aveva dichiarato di averla smarrita una volta che ne aveva richiesto la restituzione.

Il Caponetto, inoltre, non ha saputo spiegare a questa Corte le differenze evidenziate tra la foto apposta sulla C.I. fotografata nell'immediatezza dei fatti e quella apposta sulla C.I. oggi esibita.

In ragione di quanto sopra questa Corte ritiene che non vi siano allo stato elementi sufficienti a provare la colpevolezza dell'odierno reclamante con la conseguenza che la sanzione così come inflittagli dal Giudice di prime cure debba essere revocata.

Nondimeno gli atti debbono essere trasmessi alla Procura Federale al fine di accertare ulteriori profili di responsabilità della Società Castelbuono in ordine a quanto emerso nel

corso del presente procedimento nonchè al fine di accertare se il Caponetto Francesco Emanuele fosse a conoscenza o meno in ordine al presunto utilizzo illecito della carta di identità dichiarata smarrita.

Infine gli atti devono trasmettersi al Giudice Sportivo Territoriale perché lo stesso valuti le eventuali sanzioni a carico del capitano della Società del Castelbuono quale sottoscrittore delle distinta gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il proposto gravame e per l'effetto revoca la sanzione della squalifica fino al 31/12/2018 a carico del calciatore Caponetto Francesco Emanuele e, conseguentemente, dispone restituirsi la tassa reclamo versata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone la restituzione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale per gli eventuali provvedimenti a carico del capitano della Società Castelbuono.

### **Procedimento 126/A**

A.S.D. SANT'ANNA (PA), avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig.Marco Principato.

Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Gara: Sant'Anna/Roccapalumba del 21/04/2018.

C.U. n.389 del 24/04/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Sant'Anna impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale così come in epigrafe riportata, sostenendo in buona sintesi che la squalifica del calciatore Marco Principato sarebbe il frutto di uno scambio di persona da parte del direttore di gara, atteso che l'autore del comportamento antisportivo sarebbe stato il sig. Salvatore Galioto, indicato con il n. 0 nella relativa distinta presentata all'arbitro, che a tal fine ha rilasciato una dichiarazione di assunzione di responsabilità.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 30' del 2° t. è stato espulso il giocatore n.5 della società Sant'Anna Principato Marco in quanto dalla panchina urlava all'indirizzo dell'arbitro una frase dall'evidente tenore offensivo e minaccioso.

A ciò aggiungasi che il dirigente accompagnatore ha sottoscritto, senza alcuna osservazione, la velina di fine gara dove viene riportato, tra i calciatori espulsi, proprio il sig. Marco Principato.

In ragione di quanto sopra, la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara né ha alcun valore probatorio la dichiarazione di assunzione di responsabilità resa dal sig. Salvatore Galioto in quanto non sufficiente a superare il valore certificatorio del rapporto arbitrale.

In subiecta materia, la valenza certificatoria del referto arbitrale può essere superata solo ai sensi e per gli effetti del comma 1.2 dell'art.35 del C.G.S. il quale consente l'utilizzo di immagini televisive o di altri filmati, purché offrano piena garanzia tecnica e documentale .

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 maggio 2018**

---

**IL SEGRETARIO**

Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**

Santino LO PRESTI